

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 446

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

Disciplina in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di
pensione e di finanziamento della protezione sociale per
anziani non autosufficienti

ONOREVOLI SENATORI. - Il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, il progresso medico-scientifico, la diminuzione della natalità, della fertilità e della mortalità sono fattori che, combinati fra loro, stanno determinando l'aumento del tasso di invecchiamento. Infatti, per la prima volta nella storia dell'umanità, ben quattro generazioni si trovano ad essere contemporaneamente in vita.

Il «tasso di dipendenza economico effettivo», elaborato dagli istituti di statistica, evidenzia meglio gli effetti del processo di invecchiamento sulla struttura della popolazione: esso è rappresentato dalla quantità della popolazione in età non lavorativa (inferiore ai quattordici anni e superiore ai sessantacinque anni) in rapporto alla popolazione effettivamente inserita nel sistema produttivo. Tale indice in Italia attualmente è pari allo 0,91 e si prevede che nel 2025 possa passare all'1,1 e all'1,47 nel 2050. Se si tiene poi conto che il limite dei quattordici anni di età è destinato a salire a diciotto anni per l'estensione dell'obbligo scolastico, il tasso di dipendenza ipotizzato è calcolato per difetto. Uno studio dell'Unione europea, commentato da Luigi Frey sul periodico del

Centro di ricerche economiche e sociali (CERES), stima che l'invecchiamento della popolazione potrà influire sul ritmo di crescita attraverso una minore disponibilità di lavoro, di capitale e di qualità dei fattori produttivi.

In queste condizioni è facile intuire che in Italia il rapporto fra forza lavoro e popolazione subirà una progressiva diminuzione.

Si prevede inoltre che la spesa pubblica subirà un incremento notevole nei prossimi cinquant'anni pari a circa il 10 per cento.

La Commissione europea ha sollecitato gli Stati membri ad adottare politiche adeguate a contrastare gli effetti del progressivo invecchiamento della popolazione sull'economia e ha suggerito, in particolare, l'adozione di politiche finalizzate al prolungamento della vita lavorativa, sotto varie forme, e politiche salariali che migliorino le prospettive di reddito da lavoro. In questo contesto appaiono rilevanti i problemi legati alla esclusione sociale delle persone più avanti nell'età ed alla conseguente ricaduta sulla loro salute. A questi problemi possono essere offerte soluzioni per mezzo di politiche volte a garantire a tutti la disponibilità di beni e di servizi essenziali, in particolare quelli riguardanti la tutela della salute.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina del cumulo)

1. I redditi derivanti da pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, sono cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo, parasubordinato, dipendente.

2. La cumulabilità dei redditi di cui al comma 1 con i redditi da lavoro dipendente è subordinata alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'instaurarsi di un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato.

Art. 2.

(Disciplina fiscale)

1. I redditi da lavoro di cui all'articolo 1 sono sottoposti al regime fiscale ordinario.

Art. 3.

(Disciplina della contribuzione)

1. Sul reddito derivante dall'attività lavorativa di cui all'articolo 1 sono versati contributi sociali ordinari, con le modalità di cui al presente articolo.

2. Per i titolari di pensione che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è versato, con finalità di solidarietà generale, al fondo di previdenza presso il quale sono iscritti; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo

contributivo *pro rata* liquidabile una sola volta.

3. Per i titolari di pensione che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, il 50 per cento della contribuzione di cui al comma 1 è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie; il restante 50 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione calcolato secondo il metodo contributivo *pro rata* liquidabile una sola volta.

4. Le regioni, al fine di un più efficace intervento assistenziale a favore degli anziani non autosufficienti, istituiscono un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 3; il fondo è gestito attraverso la partecipazione delle associazioni locali rappresentative degli anziani.

Art. 4.

(Modalità di riscossione dei contributi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dei versamenti dei contributi di cui all'articolo 3 e le relative modalità, che devono comunque essere caratterizzate dalla snellezza e dalla rapidità delle procedure.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. I trasgressori delle disposizioni previste all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento, in un'unica soluzione, dell'ammontare pari al totale dei contributi evasi, e sono altresì soggetti alla cancellazione dai relativi elenchi previdenziali ed assistenziali per un periodo di un anno.